



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE PENALI DEL 25 MAGGIO 2023
RICORSO PROPOSTO NELL'INTERESSE DI [REDACTED]

MEMORIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La presente memoria - redatta dal sottoscritto Avvocato Generale, Pietro Gaeta, delegato alla trattazione del ricorso - costituisce una sintesi scritta della requisitoria orale che sarà esposta all'udienza del 25 maggio p.v.

Essa ha il precipuo scopo di anticipare, a beneficio del signor Avvocato difensore dell'imputato, Avv. Giuseppe Ferro, del Foro di Marsala, contenuti e conclusioni della requisitoria orale, per meglio sviluppare il contraddittorio di udienza.

1. La questione di diritto rimessa alla decisione di codeste On.li Sezioni Unite è stata prospettata dalla Quinta Sezione, con l'ordinanza del 18 novembre 2022, ed è posta nei seguenti termini:

“se il fine di profitto, in cui si concreta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto”.

Il contrasto interpretativo che ha determinato l'investitura del vertice allargato è maturato, pressoché esclusivamente, all'interno della sezione rimettente, per l'emersione in tempi relativamente recenti di un indirizzo che, in divergenza rispetto a quello tradizionale, ha proposto una lettura 'restrittiva' del fine di profitto, ripudiando quella c.d. 'onnicomprensiva'.

Ai soli fini di agevolazione espositiva – e senza pretesa alcuna di preliminare ed integrale ricostruzione concettuale della questione stessa – conviene ribadire, in forma di estrema sintesi, i termini del contrasto.

2. Un primo indirizzo interpretativo, consolidato e maggioritario, ha ritenuto che il fine di profitto nel reato di furto possa contemplare anche un vantaggio non strettamente patrimoniale.

Il principio risulta così cristallizzato in diverse pronunce, al netto di minime e innocue variazioni lessicali: «in tema di furto, il concetto di profitto va inteso in senso ampio, così da comprendervi non solo il vantaggio di natura puramente economica, ma anche quello di natura non patrimoniale, realizzabile con l'impossessamento della cosa mobile altrui commesso con coscienza e volontà in danno della persona offesa.» (Fattispecie nella quale è stato riconosciuto

il fine di profitto in relazione alla sottrazione di un'agenda telefonica dalle mani della vittima, finalizzata ad impedire a quest'ultima di fare una telefonata: Sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631, S., in C.E.D. Cass., n. 253593)

Se insomma, normalmente, nella fattispecie di cui all'art. 624 c.p. il dolo specifico è selettore (e rivelatore) di una finalità di utilità 'patrimoniale' del bene, - sicché la sottrazione ha, in capo all'agente, finalità di accrescimento della propria sfera economica attraverso il bene appreso - tale rilievo non è tuttavia esaustivo: il dolo specifico è ravvisabile, secondo tale orientamento, anche nel soddisfacimento di un bisogno psichico, potendo l'agente perseguire, ad esempio, finalità di dispetto, ritorsione o di vendetta (si v. Sez. 5, 16 febbraio 2012, n. 19882, A., Rv. 252679; Sez.2, 26 aprile 1983, n. 9983, L.N., Rv. 161353; Sez.2, 6 marzo 1978, n. 9411, S., Rv 139694)

Gli argomenti di tale indirizzo - nella sintesi adatta ad una loro immediata enunciazione - richiamano innanzitutto la primigenia, quanto famosa, specificazione linguistica e sistematica secondo cui "il reato di furto è reato *contro* il patrimonio, e non *a vantaggio* del patrimonio dell'agente" (corsivi aggiunti), di talché "non possono non soggiacere alla previsione di cui all'art. 624 c.p. illegittime aggressioni al patrimonio altrui, sol perché queste, per autonoma decisione del soggetto attivo, non si risolvono in un corrispondente arricchimento del patrimonio dell'agente" (Sez. II, 12 febbraio 1985, n. 4471, Bazzani, Rv 169109).

Al di là di tale suggestione lessicale, l'indirizzo maggioritario specifica, nella costruzione dogmatica, che "il fine di trarre profitto" dal bene della vita illecitamente acquisito si identifica latamente "nell'intenzione di trarre dal bene una qualsiasi utilità, anche di natura esclusivamente personale e non economica" (passaggi, *ex multis*, dalla motivazione di Sez. 4, Sentenza n. 13842 del 26/11/2019 Ud. (dep. 07/05/2020), Saraceno, Rv. 278865). È dunque rilevante, ai fini dell'integrazione del dolo specifico, qualunque utilità o vantaggio perseguito dall'agente: il fine di profitto è da identificarsi con la *soggettiva* utilità perseguita dall'agente con l'appropriazione della cosa.

Portato ermeneutico, questo, favorito dall'argomento testuale: si fa leva "sull'ampia portata letterale della norma incriminatrice, che, non contemplando una limitazione espressa del fine di profitto alla sola sfera patrimoniale, lo rende compatibile anche con finalità diverse da quelle strettamente lucrative" (così, in un passaggio, Sez. 5, 14 dicembre 2020, n. 4304 (dep. 3/2/2021), Cirmena, n.m.). Si tratta, dunque, di significato non escluso dalla norma incriminatrice, né frutto di ermeneutica estensiva di essa.

Tale impostazione non vale ad abrogare, per via esegetica, rilevanza e valenza del dolo specifico. L'opzione ermeneutica in questione infatti - richiamando anche le conclusioni di parte autorevole della dottrina - sottolinea come la più vasta latitudine del profitto non significhi "che esso si confonda con il movente psicologico che ha indotto il soggetto ad agire, occorrendo, invece, un fine di "trarne" profitto, ossia di ricavare una utilità specificamente dalla cosa e non genericamente dalla condotta, attraverso una *selezione* tra i vantaggi connessi in genere, all'impossessamento, di quello che rappresenta lo scopo tipico verso cui si proietta la condotta del colpevole" (così, ancora Sez. 5, n. 4304/2020, cit., corsivo aggiunto).

Ulteriore argomento - sebbene soltanto *ad consequentiam* - di costante utilizzazione è quello secondo cui la diversa ermeneutica - vale a dire: la limitazione della punibilità delle

condotte alle sole ipotesi di sottrazione dettata da finalità puramente economiche - determinerebbe un restringimento eccessivo dell'intervento punitivo: "priverebbe di tutela penale il possesso delle cose mobili in caso di lesioni dettate da motivazioni non economiche, laddove invece il possesso di tali cose, per via della sua agevole possibilità di aggressione determinata dalla natura «mobile» di tali beni, comporta la necessità di una tutela completa e non circoscritta alle sole sottrazioni dettate da fini di locupletazione" (sent. 13842/2019, cit.).

3. L'opposto indirizzo minoritario si manifesta a partire dal 2006 (Cass., Sez. 5, 13 dicembre 2006, n. 4975, Gobetti, Rv 236316, se si eccettua la peculiarissima fattispecie decisa da Sez. 6, Sentenza n. 40351 del 19/09/2001 Ud. (dep. 13/11/2001), Baldi, Rv. 220313: soggetto multato che strappa il bollettario delle contravvenzioni al vigile, distruggendone la prima pagina, con ritenuto assorbimento del furto nel danneggiamento), ma si intensifica e sviluppa in anni assai recenti, sempre all'interno della sezione quinta.

Paradigma enunciativo di tale divergente orientamento può essere il seguente: "in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, va interpretato in senso restrittivo, e cioè come possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità *intesa in senso economico/patrimoniale*. (Sez. 5, 23 gennaio 2018, n. 30073, L., Rv 273561, corsivo aggiunto: nella fattispecie, la Corte non ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di furto nella condotta dell'imputato che aveva sottratto la borsa alla persona offesa solo per finalità "di dispetto, di reazione o come modalità per mantenere il contatto con lei").

Multiforme la costruzione concettuale e dogmatica di tale indirizzo.

Un primo argomento a suo sostegno - di approccio generale, lo si potrebbe definire - è di tipo formale e sistematico. Si afferma infatti (v., ad es., Sez. 5, Sentenza n. 30073 del 23/01/2018 Ud. (dep. 04/07/2018), Lettina, Rv. 273561) che l'orientamento maggioritario trascura "il dato letterale e sistematico dell'inserimento del furto nei delitti contro il patrimonio, che costituisce il bene/interesse tutelato dalla norma ed in tal senso ne appare problematica la coerente collocazione nell'ambito dei criteri ermeneutici dell'interpretazione letterale della legge e della volontà del legislatore".

Tuttavia, più che sistematico, il pensiero centrale è dogmatico. Si ritiene infatti che, solo attraverso la lettura ermeneutica restrittiva, sia preservato il dolo specifico del reato ed il suo valore di meccanismo 'selettore' dell'incriminazione in funzione della garanzia dell'agente. Le pronunce che sostengono l'orientamento minoritario affermano che "un'eccessiva espansione della nozione, estesa fino a raggiungere qualsiasi utilità soggettivamente ritenuta apprezzabile", inevitabilmente perviene ad "identificare lo scopo di lucro previsto nella fattispecie astratta con la generica volontà di tenere per sé la cosa" e, dunque, ad annullare la previsione normativa nella parte in cui "implica la necessità del dolo specifico" (passaggi della cit. sent. n. 30073 del 2018). Ad essere pregiudicata ("tradita", afferma testualmente Sez. 5, Sentenza n. 40438 del 01/07/2019 Ud. (dep. 02/10/2019), Stawicka, Rv. 277319), sarebbe insomma "la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale". L'onnicomprensiva nozione di profitto - indistintamente inclusivo sia del vantaggio economico, che dell'utilità, materiale o spirituale e, perfino, del "piacere o soddisfazione che l'agente si procuri, direttamente o indirettamente, attraverso l'azione criminosa" - perverrebbe, in definitiva, ad un'*interpretatio abrogans* del dolo

specifico, degradato ad un “profitto *in re ipsa*, coincidente con il movente dell'azione”. Con una punta non mascherabile di finale paralogismo, posto che il movente “sempre esiste, non potendo concepirsi che un uomo agisca se non sospinto da un motivo”.

Dunque, secondo tale indirizzo, la salvaguardia della “funzione delimitatrice della tipicità”, assegnata, quale requisito di fattispecie, al dolo specifico postula che esso s'identifichi “nella finalità del soggetto agente di conseguire un incremento della propria sfera patrimoniale, eventualmente anche per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione” (Sent. n. 40438/2019, cit.). Concetti, questi, ripresi negli approdi più recenti di tale indirizzo (Sez. 5, Sentenza n. 26421 del 17/05/2022 Ud. (dep. 08/07/2022), E., Rv. 283531), che, valorizzando lo ‘scopo ulteriore’ del dolo specifico rispetto al momento volitivo del reato, lo individua nello “spostamento patrimoniale” connesso all'azione furtiva: venendo meno, in caso contrario, la decisiva funzione selettiva di esso nelle fattispecie concrete. Tale interpretazione *tassativizzante* sarebbe l'unica “in linea con i principi costituzionali che governano il diritto penale” (così la citata sent. n. 26421/2022), così evitando di far “scolorire” la nozione di profitto in quella di “vantaggio”, che il legislatore mostra di distinguere dal punto di vista sistematico. Nondimeno, si puntualizza – ed è sottolineatura che accomuna diverse pronunce dell'indirizzo in questione- che la «patrimonialità del profitto oggetto del dolo specifico di furto si collega al fine diretto ed immediato dell'azione, ben potendo detto fine associarsi all'intento di ottenere, per tale via, il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale».

4. Prima di addentrarsi nella sua analisi, pare opportuno ribadire il significativo rilievo della questione di diritto qui in esame, impegnativa ben oltre l'apparenza.

A renderla tale non è certo la modesta casistica *border line* che ne è stata l'oggetto – alcune diecine di ipotesi di furto / non-furto, fino al momento - né la circostanza che un orientamento consolidato sia stato depotenziato da sopravvenute e ravvicinate decisioni della medesima sezione che lo aveva, in precedenza, sostanzialmente affermato.

Le ragioni dell'importanza sono diverse e di diverso tenore.

La prima è che si è al cospetto di una questione di antico e nobile lignaggio dogmatico, già fino troppo nota, in dottrina, per le divisioni che aveva determinato anche in quell'ambito.

Non pare inutile rammentare, insomma, che si tratta di questione tramandata nel diritto criminale, almeno da quando, nella nota definizione paolina, compare il riferimento al *lucri faciendi gratia* (“*Furtum est contrectatio rei fraudolosa lucri faciendi gratia*”: Dig., XLVII, 2, de *furtis*, 1, 3). Questione antica, almeno quanto controversa, come persino dimostrano i pregevoli studi di sponda romanistica (la circostanza, ad esempio, che un romanista di genio di fine '800, quale era Paul Huvelin, negasse la connotazione dell'*animus lucri faciendi* anche nel diritto romano classico, pur a fronte della definizione paolina) o come comprova la posizione del problema che ne fecero Francesco Carrara nel suo *Programma* (e, prima di lui, il suo Maestro, Giovanni Carmignani, negli *Elementi*) o Vincenzo Manzini nel suo *Trattato del furto* (1926) o le appassionate pagine del dibattito teorico che al tema ha dedicato, successivamente, la migliore scienza penalistica italiana (da Leone a De Marsico; da Petrocelli a Marciano; da Antolisei a Mantovani, fino a Granata, Fiandaca, Carmona, tralasciandone moltissimi altri, ed illustri, tra i contemporanei).

Ciò per evidenziare come – a differenza delle ‘ordinarie’ questioni affrontate dal vertice allargato – la presente sia bensì ampiamente ‘arata’ e concettualmente perimetrata, ma, anche, questione le cui coordinate dogmatiche sono rimaste contrapposte anche ai massimi vertici del pensiero dottrinale penalistico, e prive di reale pacificazione teorica.

Constatazione, questa, che induce ulteriori riflessioni di metodo. Innanzitutto, la consapevolezza che, sotto il profilo di *stretta* dogmatica giuridica, è di difficile immaginazione la possibilità di autentiche ‘novità’ attraverso la *pura* ermeneutica: di poter concepire, cioè, inediti concettuali sul problema. Occorre, insomma, aver consapevolezza che - a fronte di una secolare diatriba come quella in esame, dove tutte le parole sono state già dette – la ‘preferibilità’ di una soluzione rispetto all’altra, più che su argomenti ispirati ad un’astratta dogmatica *more geometrico*, si lega piuttosto ad argomenti di coerenza e di finalità del sistema penale storicamente dato.

5. Qui si innesta la seconda preannunciata ragione della peculiare significatività della questione.

La soluzione cui è chiamato il massimo decisore dovrà certamente rispettare fedelmente architettura ed impianto dogmatico dell’incriminazione; ma dovrà anche (soprattutto) garantire – con uno sguardo più lungo, che oltrepassi le sole geometrie ‘dogmatiche’ del furto - una soluzione nomofilattica che tale sia perché improntata ad una piena coerenza ed armonia del sistema, del quale vanno preservati gli equilibri complessivi. Detto più direttamente, la natura, patrimoniale o no, del fine di ‘profitto’ nel reato dell’art. 624 c.p. replica tale problematica, e negli identici termini, per tutti gli altri delitti contro il patrimonio del titolo XIII del libro secondo per i quali vi si connette il meccanismo del dolo specifico. Più in generale, una nozione di ‘profitto’, seppur elaborata nell’universo logico dello specifico reato in discussione, è naturalmente destinata a riverberi decisivi nell’intero diritto sostanziale: soprattutto perché proviene dal vertice dell’organo che garantisce coerenza ed uniformità del formante giurisprudenziale.

La prima verifica concettuale cui è chiamato, dunque, il Collegio allargato è quella della sostenibilità sistematica di un concetto unitario del ‘fine di profitto’. Esso – come si dirà – ha valenza generale e, al minimo, è comunque costruito, secondo il medesimo schema di dolo specifico, nell’intera ‘classe’ di appartenenza del reato in esame, *i.e.* nella rapina, nella ricettazione, ecc. Ogni soluzione è cioè destinata – come un cerchio di onde che si espande – a raggiungere non solo tutte le fattispecie dello stesso titolo, normativamente strutturate secondo il medesimo meccanismo di fattispecie (“al fine di procurare a sé o ad altri un profitto” o “un ingiusto profitto”: al netto ovviamente degli elementi tipici di fattispecie che ulteriormente le diversificano); ma anche a confrontarsi sulle effettive ‘alternative’ punitive di condotte oggettivamente connotate da offensività in concreto (al di là di ogni indice di percezione nel ‘sentire sociale’) e, come tali, difficilmente confinabili nell’irrelevanza penale. Detto, ancora una volta, più semplicemente: se, in passato, il danneggiamento fungeva da ‘alternativa punitiva’ ampiamente praticabile nell’orizzonte di una ‘restrizione’ del profitto del furto resecata alla patrimonialità, oggi l’interprete non può ignorare, quanto al disvalore di condotta, l’assenza di possibilità ‘surrogatoria’ del furto a profitto ‘non patrimoniale’.

Si tornerà in dettaglio su tale profilo. Fin d'ora, occorre ribadire, in punto di metodo, l'esigenza che il massimo presidio del formante giurisprudenziale, se doverosamente tenuto alla garanzia della corretta 'costruzione' dogmatica della fattispecie, non possa tuttavia tralasciare la generale e proiettiva verifica di coerenza, di equilibrio complessivo e, dunque, di piena armonia della costruzione medesima nel generale sistema delle incriminazioni penali, pur nella diversità applicativa di ciascuna di essa.

È questo il primo e fondamentale criterio di metodo per la prevedibilità del diritto giurisprudenziale e per assicurarne la certezza. Si tratta di finalità assiologiche di primissimo livello: e, probabilmente, all'apice stesso dei principi epistemici cui deve improntarsi l'ermeneutica in sede di legittimità.

6. Le accennate esigenze di coerenza sistematica valgono – secondo l'opinione di questo Ufficio di Procura generale - a rafforzare le già perspicue ed autonome ragioni di ordine dogmatico che militano in favore del primo degli orientamenti esposti, cui pare ragionevole dare continuità.

Invero, la tesi minoritaria 'restrittiva' - che intende il profitto imprescindibilmente in dimensione economico-patrimoniale - pur se suggestiva nella geometria dei passaggi argomentativi, palesa – se considerata in taluni dei suoi effettivi postulati - alcune fallacie che, dagli assiomi di partenza, finiscono con il trasferirsi sul risultato ermeneutico, finendo per comprometterne la correttezza. Di essa, inoltre, pare fortemente problematica la 'esportabilità' applicativa: tanto all'intera 'classe dei reati' contro il patrimonio, quanto, più in generale, ai reati aventi quale elemento tipico di fattispecie il conseguimento del profitto. Come dire che l'orientamento minoritario e restrittivo, qui disatteso, evidenzia naturalmente taluni profili di sicura condivisibilità: ma essi non paiono risultare autosufficienti, se isolatamente considerati, a fornire un sicuro criterio fondativo di una diversa nozione di profitto, problematicamente assai distante da quella stabilizzata nella giurisprudenza.

La presente memoria – lungi da ogni presuntuosa pretesa di sistematicità - si propone di fornire al Collegio di vertice solo alcune rapsodiche riflessioni in tal senso.

7. La prima di esse è il rilievo che la nozione di profitto, nella prospettiva lata ed onnicomprensiva, non attua alcuna interpretazione estensiva della norma di cui all'art. 624 c.p. Tale interpretazione resta nel testo: non lo estende. È uno dei suoi significati possibili. È estensivo quanto lo è applicare alla donna l'omicidio. La lettera della incriminazione del furto non implica, né tantomeno obbliga a materializzare o ad economizzare il profitto. Dunque, il pensiero secondo cui la tesi 'estensiva' parte già da un peccato originale - di manipolazione concettuale della nozione di profitto, di 'estensione' già dubbia in disciplina penalistica – può considerarsi un pre-concetto.

8. L'ulteriore riflessione è la constatazione che il contrasto in esame si è prospettato esclusivamente per alcune ipotesi di confine del reato di furto, senza invece mai prospettarsi per altre e significative fattispecie incluse nel medesimo titolo XIII del libro secondo. Il riferimento è, in particolare, ai delitti di rapina e di ricettazione, la cui tipizzazione in punto di dolo specifico in relazione al profitto – pressoché sovrapponibile a quella in esame – non ha generato, nella giurisprudenza di codesta Corte, dubbi di sorta.

A proposito della prima tipologia delittuosa, sono infatti costanti e senza eccezioni le affermazioni generali di codesta Corte secondo cui “nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud. (dep. 19/03/2015), Carbone, Rv. 263163). Le decisioni della Corte riaffermano insomma, senza divergenze, la tesi che il profitto di rapina non sia perimetrato dall'incremento patrimoniale, inteso quale incremento economicamente stimabile, dell'agente: non deve necessariamente concretarsi in un'utilità 'materiale', ben potendo essere realizzato anche dal “vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire” (Sez. 2, Sentenza n. 23177 del 16/04/2019 Ud. (dep. 27/05/2019) Rv. 276104). Pertanto, sono state ritenute suscumbibili nel paradigma dell'art. 628 c.p., ad esempio: la condotta del soggetto che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo (Cass. n. 11467/2015, cit.); quella della violenta sottrazione di una borsa all'ex fidanzata, con il fine perseguito di riprendere la cessata relazione di convivenza (v. la cit. Cass. n. 23177/2019); quella della sottrazione di un'arma ad una guardia giurata al solo fine di umiliare la vittima (Sez. 2, Sentenza n. 12800 del 06/03/2009 Ud. (dep. 23/03/2009), Vivian, Rv. 243953); quella il cui fine era di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto, integrandosi in questa ipotesi l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata (Sez. 2, Sentenza n. 49265 del 07/12/2012 Ud. (dep. 19/12/2012), Iudice, Rv. 253848); quella di violenta sottrazione di una pistola alla vittima, ufficiale di polizia giudiziaria, onde evitare di subire l'arresto da parte dello stesso. (Sez. 1, Sentenza n. 10432 del 25/01/1977 Ud. (dep. 16/09/1977) Rv. 136663).

Si tratta, al di là di una casistica che le citazioni potrebbero ingrossare, di affermazioni consolidate e di antica ascendenza: non è un caso che proprio una sua risalente affermazione (la sopra citata Sez. 1, n. 10432/1977) ne assimilava la sorte al profitto di furto, sul corretto presupposto dell'identità di meccanismo, quanto al dolo specifico (si legge nella massima: “Il profitto cui deve mirare l'agente nel delitto di rapina, *al pari che nel delitto di furto*, non deve essere necessariamente di carattere patrimoniale, potendo consistere in una qualsiasi utilità che si intenda ricavare dalla sottrazione della cosa”, corsivo aggiunto). In breve, non pare mai esser stato dubbio che, nel delitto di rapina, il profitto possa concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, o in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione (così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7778 del 14/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990) Rv. 184507). Con la piena consapevolezza – nell'ambito di tale indirizzo giurisprudenziale – che, “ai fini penalistici, nella nozione di patrimonio sono comprese anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, abbiano comunque un'importanza per il soggetto che le possiede, nel senso che tale soggetto abbia un interesse a possederle: sicché risponde della figura delittuosa di cui all'art 628 cod. pen. il detenuto che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottragga ad un agente di custodia con violenza o minaccia le chiavi delle celle (Sez. 1, Sentenza n. 2004 del 24/09/1976 Ud. (dep. 04/02/1977)

Rv. 135247: nella specie l'impossessamento delle chiavi era stato determinato dal fine di aprire le celle degli altri detenuti e far luogo ad una rivolta carceraria).

9. Analogamente, per il reato di ricettazione è costante - e soprattutto pacifica fino a tempi recenti - l'affermazione di codesta Corte secondo cui "il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale" (Sez. 2, Sentenza n. 45071 del 14/10/2021 Ud. (dep. 06/12/2021) Rv. 282508, in fattispecie in tema di ricettazione di una tessera sanitaria, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che essa - non associata alla fotografia del titolare - consente l'accesso alle molteplici prestazioni del servizio sanitario). L'unanime esegesi giurisprudenziale, in breve, afferma che anche la nozione di profitto prevista dall'art. 648 cod. pen. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire (in questo senso: Sez. 2, n. 9997 del 09/06/1981, Rv. 150867; n. 11083 del 12/10/2000, Rv. 217382; n. 44378 del 25/11/2010, Rv. 248 945). In talune ipotesi, il giudice di legittimità - anche a fronte dell'evidente assenza di un valore intrinseco oggettivamente apprezzabile della *res* tale da determinare una locupletazione in capo al possessore - ha ribadito, sul presupposto sopra detto, che il reato dell'art. 648 c.p. rimane integrato anche nel caso di uso personale della cosa per fini estetici (Sez. 2, Sentenza n. 15680 del 22/03/2016 Ud. (dep. 14/04/2016), PM in proc. Ceccarelli, Rv. 266516, in fattispecie in tema di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall'art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare). Importante sottolineare come la pronuncia da ultima citata abbia disatteso espressamente un precedente (Sez. 2, Sentenza n. 843 del 19/12/2012 Ud. (dep. 09/01/2013), Bicchiotti, Rv. 254188) con il quale la medesima sezione aveva escluso che il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall'art. 648 cod. pen. potesse consistere in una mera "utilità negativa", che si verifica ogni volta che l'agente agisca allo scopo di commettere un'azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un'utilità meramente immaginaria o fantastica. L'ipotesi era quella di prodotti a vendita vietata, il cui acquisto, finalizzato all'assunzione, risultava potenzialmente lesivo per la salute dello stesso agente- ricettatore. La precedente pronuncia aveva rilevato come la latitudine del concetto di profitto potesse essere estesa a qualsiasi utilità, ma che "la nozione di utilità, a sua volta, non può essere estesa all'infinito": essa non poteva "essere forzata fino al punto da includervi anche la mera utilità negativa, vale a dire ogni circostanza che, senza ledere diritti od interessi altrui, si risolva in una mera lesione della sfera soggettiva dell'agente". Al di là della soluzione di tale ipotesi estrema, si segnala come essa sia tornata di drammatica attualità per il segnalato commercio *on line* dei c.d. *kit da suicidio*: prodotti (maschere per il viso a base di nitriti di sodio, la cui applicazione determina l'immediato effetto letale per il soggetto) recentissimamente commercializzati sul *web* ed acquistati, anche in Italia, da persone che intendono suicidarsi, come tragiche e constatate morti dimostrano. Ovviamente l'ipotesi istigativa 'a monte' - a carico cioè della società estera che commercializza il prodotto - lascia indenne da ogni possibilità investigativa (si pensi al sequestro, ma non solo) 'a valle', l'utilizzazione finale, in funzione ovviamente *preventiva*, sui potenziali utilizzatori stessi. La prospettiva è, insomma, quella della possibile configurazione della ricettazione, in relazione ad una condotta altrimenti penalmente irrilevante: ed è profilo che comunque sollecita, se non obbliga, una riflessione, specie in questa sede.

10. Comunque sia, i riferimenti alle fattispecie incriminatrici della rapina e della ricettazione dimostrano come la giurisprudenza di legittimità abbia da sempre operato una scelta ermeneutica, per così dire, armonica e coerente sulla nozione di profitto nelle diverse tipologie dei reati contro il patrimonio raccolti sotto il titolo XIII del libro II: mantenendo cioè ferma, nel corso dei decenni, una nozione di certo non ancorata alla 'economicità' quale connotazione indefettibile del profitto. Tale unitario indirizzo ermeneutico si è, peraltro, costantemente misurato – nel corso del tempo ed in relazione alle diverse fattispecie incriminatrici – con la problematica del dolo specifico, comune ad esse, ritenendo compatibile con quest'ultimo (si tornerà sul punto) una nozione di profitto di natura relativa (in rapporto, cioè, alla *res*) e non assoluta, necessariamente solidificata, cioè, in utilità innanzitutto puramente economica o 'calcolabile' secondo indici di conversione monetaria dell'incremento. È prevalsa, piuttosto, una nozione lata dell'utilità, integrata anche dalla soddisfazione – morale o materiale – che l'agente si propone nell'impossessamento (*sine vi ac metu* nel furto, *cum vim ac metus* nella rapina) della cosa altrui o nell'acquisto/ricezione della cosa proveniente da delitto.

Ora, si è ben consapevoli che il rilievo che precede non sia, *in sé*, un argomento dimostrativo della fondatezza della tesi 'maggioritaria': segnalare l'ellitticità, nell'orizzonte giurisprudenziale, della tesi restrittiva 'economicistica' del profitto non significa, per ciò stesso, dimostrarne l'infondatezza. Ben si potrebbe obiettare che tutte le rivoluzioni, comprese quelle ermeneutiche, hanno abbrivio da una eccezionalità.

Ma il riferimento serve piuttosto a rendere evidente come l'operazione di mutamento interpretativo proposta non possa essere ovviamente limitata al furto, pur da esso muovendo. Come si riconosce persino (ed inevitabilmente) in una delle pronunce più significative della tesi 'minoritaria' (v. Sent. n. 26421 del 2022, in motivazione, p. 7) – la ricostruzione della nozione di profitto per il furto è certamente "riferibile" a tutti i reati contro il patrimonio, per cui è giocoforza ritenere che la 'revisione' di tale nozione nel furto non possa che estendersi *quantomeno* (in realtà, ben oltre) a tutte le ulteriori ipotesi di incriminazione che sul medesimo presupposto si fondano. In sintesi, e detto in metafora: il profitto *nel* furto è il cavallo di Troia, poiché la tesi che 'patrimonializza' il profitto esige (esigerà, eventualmente) un'integrale revisione/rivisitazione di tutte le fattispecie di incriminazione similari che nello scopo di profitto tipizzano il dolo specifico.

Tuttavia, se tale operazione – anche negli esiti decisori – può persino sembrare possibile per l'ipotesi del furto, assai più problematica essa si pone in relazione a fattispecie il cui gradiente di offensività è sensibilmente (ed oggettivamente) superiore, quali la rapina e la ricettazione.

Richiamando alla mente la casistica sopra accennata (peraltro del tutto incompleta), pare infatti assai problematico immaginare che, proprio rispetto a condotte per le quali l'offensività in concreto è oggettivamente rilevante, il bilico che si apre all'interprete sia quello o di una loro irrilevanza penale o quello del grande 'contenitore' della violenza privata (art. 610 c.p.) quando utilizzabile. Reato, quest'ultimo, che peraltro, pur nella dimessa genericità della condotta contemplata, diverrebbe ubiquo grazie proprio allo scopo di promuovere la più intensa tipicità penale: con singolare eterogenesi di fini, esso diverrebbe confine estremo della rilevanza penale, oltre il quale *hinc sunt leones*. È davvero opinabile, insomma, che, da tale complessiva

operazione ermeneutica, sortirebbe una tassatività penale effettivamente rafforzata, per nozione ed esiti.

Non si tratta di argomento di suggestione catastrofista, quanto di doverosa riflessione, secondo quanto sopra accennato in punto di metodo, sulle funzioni stesse della nomofilachia. Il compito essenziale di quest'ultima non deve essere, comunque ed in via di principio, la conservazione dello *status quo* interpretativo: ma, certamente, un mutamento ermeneutico radicale ed integrale, che attraversa intere categorie di reati, esige ragioni imprescindibili, che, forse, geometrie solo dogmatiche non sono sufficienti ad integrare.

11. Più in generale, il limite della nozione restrittiva di profitto, quale 'utilità diretta in senso economico patrimoniale', pare essere quello di una definizione concettuale la quale è dedotta "per classi di reati", piuttosto che ricostruita, in senso soggettivo, dal rapporto tra l'agente e la *res* oggetto dell'impossessamento; più da un'oggettività 'economica' attribuita alla cosa *in se*, che da un'utilità *relativa* scaturente dalla relazione tra l'agente e la cosa. Ciò che, concettualmente, sembra a sua volta quasi spingere verso una nozione *d'antan* del patrimonio di un soggetto, *come se* formato da entità solo 'monetizzabili' o necessariamente suscettibili di immediata (valutazione e) commutazione economica; e sembra, inoltre, ancorare il danno del furto esclusivamente alla dimensione della *deminutio patrimonii*, in senso a sua volta esclusivamente economico: legando così la 'funzione selettiva' del dolo specifico alla sola 'classe di reati' ove tali presupposti si rinvengono.

Ora, il legislatore può ben prevedere una simile struttura di reato perfettamente 'a specchio', nella quale, cioè, è la stessa norma incriminatrice a prevedere la correlazione stretta ed indissolubile tra danno 'economico' e corrispondente profitto 'economico'; ma questa non è la regola indefettibile della classe dei reati contro il patrimonio, per il fatto stesso di essere incluse nel relativo titolo. Un esempio è costituito dalla truffa (art. 640 c.p.), dove tale legame economico-patrimoniale, è espresso con nitore lessicale assoluto ("...procura a sé o ad altri un ingiusto profitto *con* altrui danno"...) dalla preposizione propria, che esige la correlazione stretta tra profitto e danno, qualificando di necessità il primo in funzione del secondo, e necessariamente accomunati dalla patrimonialità. Tale correlazione, tuttavia, non è costante *necessaria* nella 'classe dei reati' contro il patrimonio: è stata piuttosto l'idea 'culturale' della nozione di profitto ad indurla storicamente, ma non certo tutte le strutture di fattispecie ad esigerla.

Le conferme di tale assunto sono plurime e se ne offrono di seguito alcune esemplificazioni.

11.1. La prima, indiretta quanto significativa, proviene da una fattispecie di nuovo conio quale l'art. 518 *bis* c.p. (furto di beni culturali, innestato dalla legge 9 marzo 2022, n. 22), rispetto alla quale il legislatore addirittura 'rinuncia', per così dire, a 'legare' al fine di profitto la configurazione di una condotta, pure qualificata come furto. La disposizione citata, infatti, se nel primo inciso del primo comma replica pedissequamente la tipizzazione di condotta propria dell'art. 624 c.p. ("*Chiunque s'impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri...*"), nel secondo inciso del medesimo comma primo elide ogni riferimento al profitto in relazione all'impossessamento di beni culturali mobili facenti capo al patrimonio indisponibile dello Stato ("*...o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la*

reclusione...”). Ora delle due l’una: o nella medesima disposizione (addirittura nell’ambito dello stesso comma) convivono due incriminazioni che, pur avendo il medesimo *nomen iuris*, hanno struttura radicalmente diversa (l’una, a dolo specifico, di profitto a matrice esclusivamente economica; l’altra, a dolo generico, che punisce *tout court* l’impossessamento), ciò che non pare esattamente coerente in punto di dogmatica e di sistema; ovvero si ipotizza una nozione unitaria del furto di bene culturale ed allora occorre interrogarsi sulla assenza di riferimento al ‘fine di trarre profitto’ che caratterizza i beni culturali appartenenti allo Stato, rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali. Una possibile risposta è che, in tale ipotesi, il legislatore abbia inteso affidare la ‘funzione selettiva’ della condotta di impossessamento alla stessa natura culturale e pubblica del bene. Il frammento del tempio di Segesta o il bicchierino di sabbia di Capo Coda Cavallo non hanno evidentemente, per l’agente, ‘patrimonialità’ economica, intesa come monetizzazione del loro scambio ed è assai opinabile che essi realizzino un incremento del suo patrimonio. Eppure, il criminale che li distacca o li preleva, per esporle nel salotto di casa o anche solo per il ricordo di quei luoghi, commette il furto previsto dall’art. 518 *bis* c.p., escludendosi, già normativamente, che l’impossessamento possa essere *ioci causa* o permeato da dolo di danneggiamento. L’utilità soggettiva (e relativa) che rileva è profitto ‘della persona’, non ‘del patrimonio’: è un utile significativo non in relazione al valore intrinseco della *res*, ma in rapporto al tipo di interesse che viene in rilievo nella relazione tra l’agente e la *res*. Nel caso di beni culturali di proprietà dello Stato, la norma incriminatrice ritiene, proprio in ragione della natura del bene, del tutto irrilevante la specificazione di tali variegature di interessi/utilità: tende ulteriormente, fino all’estremo, la polidimensionalità dell’utilità, semplicemente ritenendo irrilevante la sua specificazione ai fini della configurazione del reato. Il furto rimane furto (ed è qualificato come tale) anche (apparentemente) senza l’intervento del ‘selettore’ del dolo specifico: ipotesi eretica, questa, se invece si muovesse da una nozione di profitto ‘materializzato’ economicamente.

11.2. Altra cartina al tornasole di univoco significato proviene dalla rappresentazione dogmatica del furto d’uso. L’agente che s’impossessa per fare uso momentaneo della cosa, con il proposito di restituirla poi subito dopo, realizza una condotta nella quale si strutturano, ovviamente, tutti gli elementi tipizzati dell’art. 624 c.p., primo fra i quali anche il fine di profitto: pacifico che nell’ambito di tale fattispecie la direzione finalistica è l’utilizzazione della cosa. Esempio di scuola è quello di colui che, per fare bella figura con la fidanzata in un’uscita serale, ruba la macchina meravigliosa, per poi rimetterla a posto. In questo caso, il furto è *ad ostentationem*: non è certo per un accrescimento patrimoniale, né l’agente vuole in qualsiasi modo, come dire, avvantaggiarsi patrimonialmente, determinando un incremento economico a fini patrimoniali tramite la cosa, che già è destinata – da programma criminoso – ad essere restituita. A chiara dimostrazione che il fine di profitto non coincide necessariamente con il fine di accrescimento patrimoniale: a meno di non slabbrare tale ultimo concetto.

11.3. Ancora ed infine. La stessa Sezione Quinta ha affermato che “in tema di furto di documenti, non sussiste il concorso tra il reato di furto e quello di falso per soppressione qualora vi sia contestualità cronologica tra sottrazione e distruzione e l’azione sia stata compiuta all’unico scopo di eliminare la prova del diritto, in quanto, in tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta

unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che anima *ab initio* la volontà e coscienza dell'agente, e che caratterizza la fattispecie criminosa di cui all'art. 490 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 13836 del 11/12/2013 Ud. (dep. 24/03/2014) Rv. 260200). Dunque, per risolvere il conflitto apparente si ricorre al concetto di antefatto non punibile ove vi sia contestualità e "assorbimento" del profilo soggettivo: in mancanza dei quali, il concorso sussiste. Pertanto, il profitto può autonomamente risiedere nel fine di non consentire, in relazione al documento sottratto, una sua utilizzazione da parte di persone diverse dal...ladro. L'uso della cosa sottratta, pertanto, può non avere alcun elemento di "economicità": ecco perché il concetto di profitto non si collega "ontologicamente" a quello di danno patrimoniale, se non per espressa scelta normativa (v. ad es. come detto sopra, la truffa, ove l'evento "ingiusto profitto" si collega a quello dell "altrui danno")

12. Quanto appena detto introduce l'ulteriore riflessione circa l'asserita 'scomparsa' del dolo specifico quale conseguenza della nozione onnicomprensiva del profitto.

Una tra le critiche più costanti e puntute all'orientamento del profitto 'esteso' è appunto quella che si potrebbe definire "della crisi del dolo specifico": della sua degradazione, cioè, da specifico a generico, con conseguente sua identificazione nell'elemento volitivo primario, diretto all'impossessamento e con la stessa utilità che ne deriva; in breve, della sua coincidenza con il movente.

Muovendo proprio da quest'ultimo rilievo, ad esso può replicarsi che, senza eccessivo scandalo teorico, non c'è poi, alla fine, alcuna necessità che il dolo specifico si distingua dal movente. I due concetti possono anche coincidere, in quanto il dolo specifico non è che un movente normativamente qualificato e che va al di là della coscienza e volontà del fatto. Inoltre, al fine del profitto - che di per sé specifica e circoscrive la fattispecie - possono affiancarsi altre e normativamente indifferenti spinte propulsive (moventi) alla condotta.

In realtà, la critica in questione omette di considerare che il dolo specifico, indirizzato al profitto, ben continua ad operare quale 'selettore' appunto della finalità predetta, seppur in relazione ad un profitto inteso quale utile significativo in rapporto al tipo di interesse che viene in rilievo. Il dolo specifico varrà comunque, *ad excludendum*, a non far rientrare nell'incriminazione le ipotesi di sottrazioni *ioci causa*; quelle finalizzate al solo fine di distruzione/danneggiamento della cosa altrui; quelle nell'interesse dello stesso detentore della *res* quasi sempre venendo in gioco tuttavia, in questo caso, l'esistenza di una scriminante. In breve: il meccanismo del dolo specifico conserverà ruolo selettivo nel senso di *escludere* dal novero dell'incriminazione le condotte connotate da appropriazione 'fine a sé stessa', ma da includere, come si dirà *amplius*, condotte finalizzate a profitto nel senso sopra più volte chiarito, che può esondare dal profilo della patrimonialità in senso stretto.

D'altronde, la tesi restrittiva pare, sul punto, linguisticamente ambigua.

Essa, nella sua versione 'pura', postula, in maniera assai radicale, che profitto in senso stretto equivale a: "possibilità di fare uso della cosa sottratta in qualsiasi modo apprezzabile sotto il profilo dell'utilità intesa in senso economico/patrimoniale" (passaggio da Sez. 5, Sentenza n. 30073 del 23/01/2018, Lettina, cit.).

Si tratta di un'affermazione, come accennato sopra, radicale, ma del tutto coerente: lo scopo di profitto è ricondotto ad una utilità 'calcolabile' (economico- patrimoniale, appunto) e

riconoscibile solo alla condizione della sua valutabilità economica. È una ristrettezza d'orizzonte considerevole, ma – lo si riconosce – lineare e logica, poiché tale tipo di finalizzazione della condotta assorbe gli scopi c.d. 'mediati' della condotta, isolandoli in uno sfondo di irrilevanza: il quadro rubato è profitto economico/patrimoniale a prescindere dal fatto che esso venga esposto in casa propria da un ladro esteta o rivenduto da un ladro di borgata interessato solo a monetizzare.

Tuttavia, nelle versioni successive (che hanno inizio con la sent. n. 40438 del 2019, Stawicka, citata), la tesi restrittiva – all'evidenza, insostenibile nella sua radicalità rispetto ad un'empiria molto meno rigida e più variegata – ammorbidisce decisamente il postulato. Lo fa, tuttavia, introducendo un elemento che altera molto la linearità logica e dogmatica della precedente versione.

Comune con l'originaria versione, è infatti solo la *pars destruens*: "l'onnicomprensiva nozione di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto, che abbraccia indistintamente sia il vantaggio economico, sia l'utilità, materiale o spirituale" – si afferma – "tradisce la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale, ampliando a dismisura la sfera del furto" e degradando l'elemento essenziale di fattispecie "ad un profitto *in re ipsa*".

Assai diversa, nonostante le apparenze, è invece la *pars costruens*: il dolo specifico – secondo tale affinata versione aggiornata – si identifica "nella finalità del soggetto agente di conseguire un *incremento* della propria sfera patrimoniale eventualmente anche per la *capacità strumentale del bene* di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale, che si profila come fine ulteriore dell'azione. Ne viene che esso può dirsi integrato ove sia accertato che l'autore del fatto materiale abbia agito per conseguire un ampliamento del proprio patrimonio, quale fine diretto e immediato dell'azione, sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale" (*ivi*, § 4.3., corsivi originali in sentenza).

Si noti l'esistenza della concessiva ("sia pure con l'intento di ottenere..."), che, nella originaria versione della tesi interpretativa, era (naturalmente) assente e sul cui valore logico, prima ancora dogmatico, occorre interrogarsi.

Sotto il profilo logico, l'elemento mediato concesso nella tesi ("sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale") è del tutto superfluo. È come se l'agente avesse due intenti concorrenti: l'uno, immediato e qualificante ("conseguire un ampliamento del proprio patrimonio"); l'altro, mediato ed eventuale, che è espresso dalle affermazioni: a) "eventualmente anche per la *capacità strumentale del bene* di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale" (prospettato in relazione all'oggetto); b) "sia pure con l'intento di ottenere per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale" (prospettato dal lato del soggetto).

Ma non è dato comprendere in che rapporto logico tale secondo (e mediato) intento sia con il primo (ed immediato), vale a dire: con l'intento di 'incremento del patrimonio'.

Non pare che tale rapporto possa essere in termini di necessità logica – nel senso che lo scopo immediato di 'incremento' si realizza alla condizione (e solo alla condizione) che si verifichi anche quello mediato. La forma concessiva ed eventuale esclude tale rapporto: ciò che è eventuale non può essere necessario.

Ma se il rapporto logico non è di necessità, allora l'intento 'mediato' è *logicamente* superfluo: ciò che rimane indispensabile (necessario e sufficiente) è il conseguimento (*recte*: il fine di conseguimento) di un ampliamento del proprio patrimonio. Il che tuttavia equivale alla versione, per così dire, 'originaria' della tesi restrittiva: percepire dalla *res* un immediato e diretto profitto economico.

Le conclusioni non mutano se l'analisi è condotta non sul piano della logica, ma su quello della dogmatica, cioè degli elementi di fattispecie.

Il dolo specifico, quale elemento tipizzante di fattispecie (ma il discorso non cambierebbe anche se lo si collocasse nell'ambito della colpevolezza), è già soddisfatto ed integrato dal fine di 'ampliamento del proprio patrimonio': questa è la selezione tipizzante della modalità di azione. Tutto il resto, a valle, è evidentemente assorbito e diviene irrilevante, una volta accertato che l'agente "abbia agito per conseguire un ampliamento del proprio patrimonio". Irrilevante insomma, in questa prospettiva, che la *res* assicuri "per tale via il soddisfacimento di un bisogno ulteriore anche solo di ordine spirituale": all'ordinamento non interessa nulla di tutto ciò, una volta che è già stato accertato il dolo specifico di "ampliamento" del patrimonio. È del tutto indifferente.

Come dire, che la tesi 'restrittiva', per essere autenticamente fedele a sé stessa, è condannata a fermarsi – logicamente, dogmaticamente – al primo intento 'immediato' dell'agente, che è appunto, lo scopo di incremento del patrimonio. Ma, ancora, per distinguersi dalla tesi della onnicomprensività, è parimente condannata a connotare tale incremento in senso economicistico, poiché, altrimenti, risulterebbe tautologica. Se infatti l'incremento fosse un profitto qualunque – legato alla relazione tra la *res* ed il soggetto ed al tipo di interesse che questi manifesta, dunque ad un'utilità polidimensionale, non materiale, in chiave della persona – allora la tesi 'restrittiva' si risolverebbe nel suo contrario, finendo per confluire nell'altra e disattendendo la promessa teorica originaria: verrebbe insomma vanificata "la presenza del dolo specifico, svilendola ad una connotazione priva di una vera valenza limitativa della punibilità" (citazione da Sez. 4, Sentenza n. 47997 del 18/09/2009 Ud. (dep. 16/12/2009), Nutu, Rv. 245742). Parimente, se con 'incremento patrimoniale' la tesi restrittiva intendesse solo l'ingresso, nel patrimonio dell'agente, di una nuova *res*, a prescindere dal suo valore economico (come acutamente ha scritto un Autore: una metonimia, l'"avere una cosa in più" nel patrimonio), allora tale tesi sarebbe sì sempre vera - perché il fine patrimoniale sarebbe, in questo senso, sempre realizzato – ma alquanto tautologica, perché priva di valore euristico. Non aggiungerebbe alcun criterio distintivo: un po' come le proposizioni logiche che sono vere proprio in quanto non ci dicono nulla sulla realtà, poiché "la tautologia non ha condizioni di verità", come scriveva il maestro della filosofia del linguaggio.

13. Tirando le fila del discorso, possono rassegnarsi a codesto Supremo Collegio alcune sintesi di riflessioni, a compendio di quanto argomentato e solo per punti:

- il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato non va interpretato in senso restrittivo, e cioè come finalità di ricavare dalla cosa sottratta un'utilità apprezzabile in termini economico-patrimoniali;

- l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere ricavata in rapporto al tipo di interesse che viene in rilievo in capo all'agente ed al soddisfacimento di quell'interesse conseguibile direttamente dalla relazione con la cosa sottratta, purché comprenda l'utilizzazione del bene;

- ciò significa che il dolo specifico è da delinarsi nel fine di conseguimento di una specifica utilità della cosa, tale perché satisfattiva di un interesse o bisogno del soggetto, di vario genere e non necessariamente di tipo economico-patrimoniale, attraverso l'appropriazione e la stabile "relazione di signoria" sulla cosa, dunque la sua utilizzazione latamente intesa;

- tale finalizzazione, in cui si concreta il dolo specifico, consente di mantenere la funzione selettiva di 'tipizzazione' in capo a tale elemento di fattispecie, sia *ad excludendum* - estromettendo quelle condotte appropriative in cui essa non sia ravvisabile (ad es. appropriazione *ioci causa*; oppure tesa all'immediata distruzione della cosa; oppure risoltasi in una immediata derelizione della *res*, ecc.), che *ad includendum* - secondo le esemplificazioni già in parte sopra, cui ovviamente può aggiungersi una casistica ulteriore: il furto dell'oggetto di valore (non economico, ma) solo affettivo per la vittima operato per vendetta, ripicca, dispetto, umiliazione dall'agente che non ne ricava alcun profitto economico-patrimoniale in senso proprio; il furto per profitto 'spirituale' che prescinde da ogni relazione spirituale con l'offeso (furto con finalità di curiosità, feticismo ecc.); il furto della *res* avente sì valore economico, ma con signoria su di essa per fruirne secondo un'utilità funzionale diversa, propria dell'agente (sottrazione del telefono cellulare per scoprire dati sensibili della persona offesa: contatti, rapporti epistolari, ecc.); il furto di cose o sostanze lecitamente detenute dalla persona offesa sottratte dall'agente per una finalità *contra se*, in generale, le condotte di impossessamento finalizzate a "utilità negativa".

Le esemplificazioni chiariscono che è proprio la metabasi che la concezione di patrimonio ha conosciuto negli ultimi decenni – da quella, originaria, giuridico-economica a quella, attuale, personalistica-funzionale – a sollecitare ampiezze di tutele che non equivalgono ad abdicazioni nella tassatività dell'incriminazione, come si è cercato di dimostrare, al netto della vastità di un discorso solo abbozzato in questa sede per le finalità proprie di questo intervento.

14. Si chiede pertanto a codeste On.li Sezioni Unite di voler affermare il seguente principio di diritto:

«Nel reato di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato non è da interpretare in senso restrittivo, e cioè come finalità, in capo all'agente, di ottenere dall'impossessamento della cosa un'utilità stimabile esclusivamente secondo criterio economico e di incremento puramente economico-finanziario del patrimonio. L'utilità cui è finalizzata la condotta nel reato in questione può invece essere ricavata, secondo criterio relativo, in rapporto al tipo di interesse che viene in rilievo in capo all'agente ed al soddisfacimento di quell'interesse conseguibile direttamente dall'illecita relazione di signoria instaurata sulla cosa sottratta, purché ne comprenda l'utilizzazione a ciò finalizzata».

15. Le conclusioni in ordine al ricorso in esame, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, saranno tratte all'esito della requisitoria orale all'udienza fissata.

Roma, 8 maggio 2023

L'Avvocato Generale
Piero Gaeta